



**RegioneAutonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und Ordnungsbefugnisse

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201292

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

Preg.mo Signor
Josef Nogger
Presidente del Consiglio regionale

Herrn
Josef Nogger
Präsident des Regionalrats

BOLZANO

BOZEN

**Oggetto: Trasmissione dei testi della
normativa richiamata**

**Betreff: Übermittlung der im Gesetzentwurf
erwähnten gesetzlichen Bestimmungen**

Egregio Presidente,

Sehr geehrter Herr Präsident!

con riferimento al disegno di legge:

Mit Bezug auf den mit Schreiben des Präsidenten
der Region vom 11. Jänner 2023 übermittelten
Gesetzentwurf

**Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano
per l'istituzionalizzazione della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome**

**Ratifizierung des Einvernehmens zwischen
den Regionen und den Autonomen Provinzen
Trient und Bozen zur Institutionalisierung der
Konferenz der Regionen und autonomen
Provinzen**

già trasmesso con nota del Presidente della
Regione di data 11 gennaio 2023, provvedo a
trasmettere la copia delle disposizioni normative ivi
richiamate.

erhalten Sie anbei die Gesetzesbestimmungen,
auf die im genannten Gesetzentwurf verwiesen
wird.

Con i migliori saluti.

Mit freundlichen Grüßen

**LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
DIE LEITERIN DER ABTEILUNG II**

Loretta Zanon

firmata digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993)

ELENCO NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 1997, n. 8/L

Approvazione del Testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 6 novembre 2020, n. 51

Emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 novembre 2021, n. 61

Emanazione dell'integrazione del Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale emanato con D.P.Reg del 6 novembre 2020, n. 51

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 117

VERZEICHNIS DER BESTIMMUNGEN

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L

Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Regionalgesetze betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 6. November 2020, Nr. 51

Erlass der neuen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen für den Teil betreffend den Bereich der europäischen Integration und den Bereich der Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 26. November 2021, Nr. 61

Erlass der Ergänzung der mit DPRReg. vom 6. November 2020, Nr. 51 erlassenen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 i.d.g.F. für den Teil betreffend den Bereich europäische Integration und Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang

GESETZESVERTRETENDES DEKRET vom 28. August 1997, Nr. 281

VERFASSUNG DER ITALIENISCHEN REPUBLIK

Art. 117

SUPPLEMENTO N. 2

BEIBLATT NR. 2

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
21 luglio 1997, n. 3366

Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Juli 1997, Nr. 3366

Genehmigung des Vertrages auf Landesebene für die Regelung der Beziehungen mit den Ärzten für allgemeine Medizin

PARTE PRIMA

ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 giugno 1997, n. 8/L

Approvazione del Testo unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale

IL PRESIDENTE

Considerato che l'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1997, n. 4 dispone che il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di Testo Unificato le norme contenute nella citata legge n. 4 del 1997 con le norme contenute nel Testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L;

Visto l'allegato testo unificato nel quale sono riunite e coordinate le norme contenute negli atti sopra citati e che fanno parte integrante del presente decreto;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1101 del 23.6.97;

decreta

è emanato il "Testo unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale" allegato al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L

Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Regionalgesetze betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang

In Anbetracht der Tatsache, daß mit Art. 4 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4 verfügt wird, daß der Präsident des Regionalausschusses aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Regionalausschusses dazu ermächtigt wird, die in genanntem Regionalgesetz Nr. 4/1997 enthaltenen Bestimmungen und jene des mit DPRA vom 19. Juli 1995, Nr. 12/L genehmigten vereinheitlichten Textes in Form eines vereinheitlichten Textes zusammenzustellen und zu koordinieren;

Nach Einsichtnahme in den beiliegenden vereinheitlichten Text, in dem die in obgenannten Regionalgesetzen enthaltenen Bestimmungen zusammengestellt und koordiniert sind und die ergänzenden Bestandteil dieses Dekretes bilden;

Aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Regionalausschusses vom 23.6.97, Nr. 1101;

verfügt

DER PRÄSIDENT

Der "Vereinheitlichte Text der Regionalgesetze betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang", der diesem Dekret beiliegt und ergänzenden Bestandteil desselben bildet, wird erlassen.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 23 giugno 1997

IL PRESIDENTE
GRANDI

TESTO UNIFICATO DELLE LEGGI

**"INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE
DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
e
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO
DI PARTICOLARI ATTIVITÀ
DI INTERESSE REGIONALE"**

D.P.G.R. 19 LUGLIO 1995, N. 12/L
e
LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1997, N. 4

Art. 1
Finalità della legge
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 1)

1. La Regione, in coordinamento con le iniziative assunte dalle Province autonome di Trento e Bolzano in base a proprie leggi, nell'ambito delle proprie competenze statutarie delle quali è componente essenziale il principio di tutela delle comunità linguistiche tedesca e ladina, attua, promuove e sostiene iniziative intese a favorire l'integrazione politica europea.

Art. 2
Ambito di applicazione della legge
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 2;
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 2;
L.R. 26 aprile 1997 n. 4, art. 1)

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) partecipa ad organismi e associazioni costituiti tra le Regioni, le Province autonome ed i Comuni relativamente all'attività delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa;
- b) promuove e favorisce la diffusione delle tematiche dell'integrazione europea;
- c) promuove la collaborazione interregionale transfrontaliera;

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 23. Juni 1997

DER PRÄSIDENT
GRANDI

VEREINHEITLICHER TEXT DER GESETZE

**"INITIATIVEN ZUR FÖRDERUNG DER
EUROPÄISCHEN INTEGRATION
und
VERFÜGUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG
BESONDERER TÄTIGKEITEN VON
REGIONALEM BELANG"**

DPRA VOM 19. JULI 1995, NR. 12/L
und
REGIONALGESETZ VOM 26. APRIL 1997, NR. 4

Art. 1
Zielsetzungen des Gesetzes
(Art. 1 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10)

(1) Die Region verwirklicht, fördert und unterstützt in Abstimmung mit den Initiativen, die von den autonomen Provinzen Trient und Bozen aufgrund eigener Gesetze ergriffen werden, im Rahmen ihrer statutarischen Zuständigkeiten, deren wesentlicher Bestandteil der Grundsatz des Schutzes der deutschen und ladinischen sprachlichen Gemeinschaften ist, Maßnahmen zur Förderung der politischen Integration Europas.

Art. 2
Anwendungsbereich des Gesetzes
(Art. 2 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;
Art. 2 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4;
Art. 1 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4)

(1) In Bezug auf die Zielsetzungen gemäß Artikel 1:

- a) beteiligt sich die Region an Gremien und Vereinigungen, die zwischen den Regionen, den autonomen Provinzen und den Gemeinden im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates gebildet wurden;
- b) fördert und unterstützt sie die Verbreitung der Themenkreise um die europäische Integration;
- c) fördert sie die interregionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit;

- d) promuove iniziative dirette alla valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche; sostiene, eventualmente con la propria adesione, le associazioni e gli istituti che si occupano di tali tematiche purché perseguite con metodo democratico e con obiettivi di solidarietà tra i popoli europei, in particolare con riferimento alle minoranze tedesca, ladina, mochena e cimbra;
- e) può conferire finanziamenti alle Province autonome su progetti dalle stesse presentati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai sensi dell'articolo 1;
- f) può conferire finanziamenti ai Comuni e alle forme collaborative intercomunali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 in cui hanno sede le minoranze linguistiche su progetti dagli stessi presentati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai sensi della lettera d);
- g) predispone proposte e attua iniziative per il potenziamento e lo sviluppo dell'Accordo preferenziale Trentino-Alto Adige, Tirolo, Vorarlberg, con particolare attenzione agli obiettivi della Convenzione quadro di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera e del relativo Accordo italo-austriaco di attuazione;
- h) favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambi, di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l'unità europea;
- i) può aderire ad organismi che perseguono finalità europeistiche o che mirino alla cooperazione interregionale e transfrontaliera;
- j) sostiene finanziariamente la realizzazione di strutture e impianti tecnici ivi compresi gli acquisti di beni, funzionali all'attuazione di iniziative promosse da enti, istituti ed associazioni, al fine di valorizzare le minoranze etniche e di diffondere, anche attraverso la documentazione storica, l'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli, con particolare riguardo alla diffusione di programmi radiotelevisivi, in lingua italiana, tedesca e ladina, nelle Regioni dell'"Accordino" Trentino-Alto Adige - Tirolo - Vorarlberg e alla diffusione di programmi atti a favorire l'integrazione politica e l'identità culturale europea;
- l) sviluppa, in particolare, attività ed iniziative tese a rafforzare ed approfondire la collaborazione ed il buon vicinato tra le regioni e popolazioni dell'arco alpino;
- d) fördert sie Initiativen zur Aufwertung der ethnischen Gruppen und der Sprachminderheiten; sie unterstützt, gegebenenfalls durch ihre Mitgliedschaft, Vereinigungen und Institute, die sich mit derartigen Thematiken beschäftigen, sofern diese auf demokratische Art und Weise und mit dem Ziel der Solidarität zwischen den europäischen Völkern vorangetrieben werden, insbesondere mit Hinblick auf die deutschsprachige und die ladinischsprachige Minderheit sowie die Minderheit der Mocheni und der Zimbern;
- e) kann sie den autonomen Provinzen Beiträge für Projekte gewähren, die diese der Regionalregierung zur Verwirklichung von Initiativen im Sinne von Artikel 1 unterbreiten;
- f) kann sie den Gemeinden und den Formen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit gemäß dem Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, in deren Gebiet sich Sprachminderheiten befinden, Beiträge für Projekte gewähren, die diese Einrichtungen der Regionalregierung zur Verwirklichung von Initiativen im Sinne des Buchstaben d) unterbreiten;
- g) erarbeitet sie Vorschläge und verwirklicht Initiativen zum Ausbau des Vorzugsabkommens zwischen der Region Trentino-Südtirol und den Bundesländern Tirol und Vorarlberg, und zwar mit besonderem Hinblick auf die Zielsetzungen des Madrider Rahmenübereinkommens über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und des diesbezüglichen Durchführungsabkommens zwischen Österreich und Italien;
- h) unterstützt sie die Studien- und Forschungstätigkeit, den Erfahrungsaustausch, die Informationstätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Einigung Europas;
- i) kann sie Einrichtungen beitreten, die europabezogene Zielsetzungen haben oder auf die interregionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit abzielen;
- j) beteiligt sie sich an der Finanzierung von technischen Einrichtungen und Anlagen einschließlich des Ankaufs von Gütern, die der Verwirklichung von Initiativen seitens Körperschaften, Instituten und Vereinigungen zur Aufwertung der ethnischen Minderheiten und zur Förderung der Freundschaft, der Integration und des Friedens unter den Völkern, unter anderem auch durch eine Vertiefung der historischen Kenntnisse, und zwar vorrangig hinsichtlich der Verbreitung von Fernseh- und Rundfunksendungen in italienischer, deutscher und ladinischer Sprache in den Ländern des "Accordino" Trentino-Südtirol, Tirol und Vorarlberg und der Verbreitung von Programmen, die die politische Integration und die kulturelle Identität Europas fördern;
- l) entfaltet sie im besonderen Tätigkeiten und Initiativen, um die Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft zwischen den Regionen und Bevölkerungen des Alpenraums zu festigen und zu vertiefen;

- m) contribuisce, nelle sedi in cui è rappresentata, a promuovere rispetto, tutela e valorizzazione, nel quadro europeo, anche delle lingue e culture meno diffuse e della loro particolarità, affinché si conservi un'Europa della molteplicità;
- n) favorisce le iniziative intese al consolidamento, tra i giovani, dell'identità culturale europea;
- o) favorisce il gemellaggio dei Comuni od altri enti locali con quelli dei paesi membri della Comunità europea e del Consiglio d'Europa;
- p) stabilisce rapporti con le organizzazioni europee e le associazioni che rappresentano i gruppi etnici e le minoranze linguistiche d'Europa, escluse quelle che si ispirano a ideologie e correnti di pensiero neonaziste, neofasciste o razziste.

2. Gli interventi riferiti alle lettere d) ed i) del comma 1 possono riguardare il sostegno di specifiche iniziative e le spese di funzionamento di enti ed associazioni.

Art. 3

Rapporto annuale sulle iniziative
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 3;
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 3)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta e un programma per l'anno successivo.

2. Il programma annuale è ispirato alle finalità e agli obiettivi indicati negli articoli 1 e 2.

3. In particolare esso deve contenere:

- a) notizie sugli indirizzi politici e sulle proposte di lavoro che la Regione, in collaborazione con le Province autonome di Bolzano e di Trento, intende sostenere nelle Comunità di lavoro interregionali costituite tra regioni di confine;
- b) le iniziative promozionali di formazione di una coscienza europea, in particolare attraverso incontri e scambi, studi e ricerche sui problemi istituzionali, giuridici, culturali, economici, storici, sociali, collegati alle finalità della presente legge.

Art. 4

Comitato regionale consultivo per le iniziative europee
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 4;
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 4)

1. Al fine di analizzare le richieste formulate alla Giunta regionale per la predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 3 è istituito il "Comitato

- m) wirkt sie in allen Gremien, in denen sie vertreten ist, darauf hin, daß im europäischen Rahmen auch die weniger verbreiteten Sprachen und Kulturen in ihrer Eigenart geachtet, geschützt und aufgewertet werden, damit ein Europa der Vielfalt erhalten bleibe;
- n) fördert sie die Initiativen zur Stärkung der kulturellen europäischen Identität unter den Jugendlichen;
- o) fördert sie die Partnerschaften zwischen den Gemeinden oder anderen Lokalkörperschaften mit jenen der Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates;
- p) knüpft sie Beziehungen zu den europäischen Organisationen sowie Vertretungen und Vereinigungen europäischer Volksgruppen und Minderheiten, mit Ausnahme jener, denen eine neonazistische, neofaschistische oder rassistische Ideologie oder Geistesströmung zugrunde liegt.

(2) Die Maßnahmen gemäß Buchstabe d) und i) laut Absatz 1. können die Unterstützung besonderer Initiativen und die Ausgaben für die Tätigkeit von Körperschaften und Vereinigungen betreffen.

Art. 3

Jährlicher Tätigkeitsbericht
(Art. 3 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;
Art. 3 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4)

(1) Die Regionalregierung legt dem Regionalrat jährlich einen Bericht über die durchgeführte Tätigkeit sowie ein Programm für das folgende Jahr vor.

(2) Das Jahresprogramm ist auf die in den Artikeln 1 und 2 angeführten Zwecke und Ziele ausgerichtet.

(3) Es soll insbesondere folgendes enthalten:

- a) Hinweise über die politischen Ausrichtungen und über die Arbeitsvorhaben, welche die Region in Zusammenarbeit mit den autonomen Provinzen Bozen und Trient in den zwischen den Grenzregionen gebildeten Arbeitsgemeinschaften zu unterstützen gedenkt;
- b) die Initiativen zur Förderung der Bildung eines europäischen Bewußtseins, insbesondere durch Begegnungen und Gedankenaustausch, Studien und Forschungen über die mit den Zielsetzungen dieses Gesetzes zusammenhängenden institutionellen, rechtlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, geschichtlichen und sozialen Probleme.

Art. 4

Regionales Beratungskomitee für europäische Initiativen
(Art. 4 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;
Art. 4 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4)

(1) Es wird das "Regionale Beratungskomitee für europäische Initiativen" errichtet, welches die an die Regionalregierung gerichteten Vorschläge zur Erstel-

regionale consultivo per le iniziative europee"; esso è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato e da sei esperti in tematiche europeistiche, tre designati dalla Giunta provinciale di Trento e tre designati dalla Giunta provinciale di Bolzano.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale viene nominato.

3. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino.

4. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente regionale appartenente all'Ufficio studi, statistica e rapporti con organismi interregionali con qualifica funzionale sesta o settima.

Art. 5

Realizzazione delle iniziative

(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 6;
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, artt. 9 e 10)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, attuate direttamente dalla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a disporre diretti finanziamenti mediante apposito stanziamento del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere finanziamenti ad iniziative rientranti in quelle indicate nell'articolo 2, attuate da Comuni, da altri enti pubblici o da enti e associazioni che perseguono le finalità di cui all'articolo 1.

3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 2.

4. I soggetti, la cui attività sia stata sostenuta con i finanziamenti di cui al comma 2, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale idonea documentazione delle attività svolte, anche al fine dell'eventuale divulgazione dei risultati conseguiti.

Art. 6

Procedure amministrative

(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 7;
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, artt. 5, 9 e 10)

1. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti ai sensi dell'articolo 5 devono essere presentate dai soggetti interessati entro le date che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione. Le domande, da pre-

lung del Jahresprogrammes gemäß Artikel 3 überprüft; es setzt sich aus dem Präsidenten der Regionalregierung oder aus einem beauftragten Assessor und aus sechs für europäische Problemkreise zuständigen Sachverständigen, von denen drei von der Landesregierung Trient und drei von der Landesregierung Bozen namhaft gemacht werden, zusammen.

(2) Das Komitee wird mit Dekret des Präsidenten der Regionalregierung nach Beschluß der Regionalregierung ernannt und bleibt für die Dauer der Gesetzgebungsperiode im Amt, in der es ernannt wurde.

(3) Die Zusammensetzung des Komitees muß dem Bestand der im Regionalrat vertretenen Sprachgruppen angepaßt sein, unbeschadet der Anwesenheit der ladinischen Sprachgruppe.

(4) Die Befugnisse eines Sekretärs des Komitees werden von einem Regionalbediensteten im sechsten oder siebten Funktionsrang ausgeübt, der dem Amt für Studien, Statistik und Beziehungen mit interregionalen Einrichtungen angehört.

Art. 5

Verwirklichung der Initiativen

(Art. 6 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;
Art. 9 und 10 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4)

(1) Zur Verwirklichung der direkt von der Region vorangetriebenen Initiativen gemäß Artikel 2 ist die Regionalregierung dazu ermächtigt, durch einen eigenen Ansatz im Haushalt der Region direkte Finanzierungen zu verfügen.

(2) Die Regionalregierung ist ferner zur Gewährung von Finanzierungen für Initiativen ermächtigt, welche unter die im Artikel 2 angeführten fallen, die von Gemeinden, von anderen öffentlichen Körperschaften oder Körperschaften und Vereinigungen verwirklicht werden, welche die Zielsetzungen nach Artikel 1 verfolgen.

(3) Die Regionalregierung setzt mit eigener Durchführungsverordnung die Richtlinien und die Einzelheiten für die Gewährung der Finanzierungen gemäß Absatz 2 fest.

(4) Die Träger einer durch die Finanzierungen laut Absatz 2 unterstützten Tätigkeit sind dazu gehalten, der Regionalverwaltung die entsprechenden Unterlagen über die abgewickelten Tätigkeiten auch zur allfälligen Veröffentlichung der erzielten Ergebnisse zur Verfügung zu stellen.

Art. 6

Verwaltungsverfahren

(Art. 7 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;
Art. 5, 9 und 10 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4)

(1) Die Gesuche zur Erlangung der Finanzierungen im Sinne des Artikels 5 müssen von den Betroffenen innerhalb jener Fristen eingebracht werden, die mit Durchführungsverordnung festgelegt werden. Die

sentare alla Presidenza della Giunta regionale, devono essere corredate da:

- a) per la prima istanza, copia autentica dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto, se trattasi di soggetti pubblici diversi dagli enti locali e di soggetti privati;
- b) dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta ed in programma;
- c) previsione delle spese da sostenere per lo svolgimento delle iniziative che si richiede di finanziare.

2. La liquidazione del finanziamento viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale ad iniziativa realizzata e dopo l'accertamento della regolarità della documentazione prodotta.

Art. 7

Concessione di anticipi (L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 6)

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere erogati, anche prima della completa realizzazione dell'iniziativa, anticipi nella misura massima del cinquanta per cento del finanziamento concesso. Detti anticipi vengono commisurati alla percentuale di intervento riconosciuta in sede di concessione del finanziamento.

2. Nel caso in cui venga riscontrato che la somma erogata a titolo di anticipo risulti superiore a quella spettante sulla base della documentazione prodotta per la liquidazione definitiva del finanziamento, si procede al recupero dell'importo non dovuto, ricorrendo eventualmente alla riscossione coattiva prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8

Concorso finanziario delle Comunità Europee e del Consiglio d'Europa (L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 9)

1. Per l'attuazione diretta delle iniziative di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può utilizzare l'eventuale concorso finanziario disposto dai competenti organi delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa.

2. A tal fine viene istituito apposito capitolo del bilancio di previsione dell'entrata con la seguente denominazione: "Assegnazione da parte delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa per il conseguimento delle finalità della legge regionale: «Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea»".

Gesuche, die beim Präsidium der Regionalregierung einzureichen sind, müssen mit folgenden Unterlagen versehen sein:

- a) beim erstmaligen Antrag mit gleichlautender Abschrift des Gründungsaktes und der allfälligen Satzung, falls es sich um öffentliche Träger handelt, sofern sie sich von den lokalen Körperschaften und von privaten Trägern unterscheiden;
- b) mit einem ausführlichen Bericht über die durchgeführte und geplante Tätigkeit;
- c) mit einem Voranschlag der Ausgaben für die Durchführung der Initiativen, um deren Finanzierung angesucht wird.

(2) Die Auszahlung der Finanzierung wird mit Dekret des Präsidenten der Regionalregierung nach Verwirklichung der Initiative und nach Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen verfügt.

Art. 7

Gewährung von Vorschüssen (Art. 6 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4)

(1) Mit Beschluß der Regionalregierung können auch vor der vollständigen Durchführung der Initiative Vorschüsse im Höchstausmaß von fünfzig Prozent des gewährten Beitrages ausgezahlt werden. Diese Vorschüsse werden nach dem Prozentsatz bemessen, der bei Gewährung des Beitrages festgelegt wurde.

(2) Falls festgestellt werden sollte, daß der als Vorschuß ausgezahlte Betrag höher als jener ist, der aufgrund der für die endgültige Liquidation des Beitrages vorgelegten Unterlagen zusteht, wird die Eintreibung des nicht geschuldeten Betrages verfügt, wobei die allfällige, im kgl. Dekret vom 14. April 1910, Nr. 639 vorgesehene Zwangseinzahlung vorgenommen wird.

Art. 8

Finanzielle Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates (Art. 9 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10)

(1) Zur direkten Verwirklichung der Initiativen nach Artikel 2 kann die Regionalregierung die allfällige finanzielle Beteiligung in Anspruch nehmen, die von den zuständigen Organen der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates verfügt wurde.

(2) Zu diesem Zweck wird ein eigenes Kapitel im Haushaltsvoranschlag der Einnahmen eingerichtet, das folgende Bezeichnung trägt: "Zuweisungen von Seiten der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates zur Erreichung der Ziele des Regionalgesetzes «Initiativen zur Förderung der europäischen Integration»".

Art. 9

Svolgimento di particolari attività

(L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 7;

L.R. 26 aprile 1997 n.4, art. 2)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in appositi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa i fondi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche che abbiano particolare importanza per la Regione. La Regione può altresì compartecipare o concedere patrocinio finanziario ad enti ed associazioni per la realizzazione delle suddette attività, previa emanazione di appositi criteri da approvare con deliberazione della Giunta regionale;
- b) interventi per indagini, studi, rilevazioni e pubblicazione di riviste, nonché per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie e di altre opere di interesse regionale;
- c) adesione ad organizzazioni e ad enti economici e culturali;
- d) erogazione di sussidi per l'organizzazione, in ambito regionale, di mostre e manifestazioni artistiche, nonché di premi per l'incoraggiamento di artisti meritevoli;
- e) attribuzione di contributi per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione, nonché premi e sussidi per studi ed opere concernenti argomenti regionali;
- f) interventi a favore di enti, associazioni e comitati per l'incremento di attività di interesse per la regione, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche.

2. Per le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, con apposito regolamento di esecuzione saranno dettate le norme per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici ivi previsti, nonché le altre modalità per l'attribuzione dei benefici stessi.

Art. 10

Norma finanziaria

(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 10;

L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 11;

L.R. 26 aprile 1997 n. 4 art.3)

Omissis (*)

(*) Lo stanziamento viene determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Art. 9

Durchführung besonderer Tätigkeiten

(Art. 7 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4;

Art. 2 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4)

(1) Die Regionalregierung ist dazu ermächtigt, die für die Durchführung der nachstehenden Tätigkeiten notwendigen Fonds jährlich in besonderen Kapiteln der laufenden Ausgaben bereitzustellen:

- a) Organisation von und Beteiligung an Tagungen, Kongressen und weiteren öffentlichen Veranstaltungen und feierlichen Anlässen, die für die Region von besonderem Belang sind. Die Region kann weiters an der Durchführung obgenannter Tätigkeiten mitwirken oder Körperschaften und Vereinigungen finanzielle Unterstützungen für dieselbe gewähren, und zwar auf Grund der Festsetzung von Modalitäten, die mit Beschluß des Regionalausschusses zu genehmigen sind;
- b) Maßnahmen für Forschungen, Studien, Erhebungen und für die Veröffentlichung von Zeitschriften sowie für den Ankauf, die Veröffentlichung und die Übersetzung von Monographien und von anderen Texten von regionalem Belang;
- c) Beitritt zu Organisationen und zu Körperschaften des kulturellen und des wirtschaftlichen Bereichs;
- d) finanzielle Hilfe für die Organisation von Ausstellungen und Kunstveranstaltungen sowie für die Verleihung von Preisen als Anerkennung für verdienstvolle Künstler im Gebiet der Region;
- e) Zuweisung von Beiträgen für den Ankauf, die Veröffentlichung und die Übersetzung von Monographien, Studien und Texten von regionalem Belang sowie von Preisen und finanziellen Hilfen für Studien und Veröffentlichungen über die Region betreffende Themenkreise;
- f) Maßnahmen zugunsten von Körperschaften, Vereinigungen und Komitees zur Förderung von Tätigkeiten im Interesse der Region und zur Organisation von bzw. zur Beteiligung an Tagungen, Kongressen und weiteren öffentlichen Veranstaltungen und feierlichen Anlässen.

(2) Was die Vorhaben gemäß dem vorstehenden Absatz 1 Buchstabe d), e) und f) anbelangt, werden die Bestimmungen über die Vorlegung von Anträgen zur Erzielung der darin vorgesehenen Vergünstigungen sowie die weiteren Modalitäten zur Zuerkennung genannter Vergünstigungen mit Durchführungsverordnung erlassen.

Art. 10

Finanzbestimmung

(Art. 10 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;

Art. 11 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4;

Art. 3 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4)

..... (*)

(*) Der Ansatz wird mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 7 und in den Grenzen gemäß Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region festgesetzt.

Art. 11

Testo unificato

(L.R. 26 aprile 1997 n. 4, art. 4)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L.

Art. 11

Vereinheitlichter Text

(Art. 4 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4)

(1) Der Präsident der Regionalregierung wird durch Beschluß der Regierung dazu ermächtigt, die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen und die Bestimmungen des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 19. Juli 1995, Nr. 12/L genehmigten Vereinheitlichten Textes, zu einem Vereinheitlichten Text zusammenzufassen und zu koordinieren.

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**
**AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1997, n. 366/28.3

(registr. alla Corte dei conti il 12 settembre 1997, reg. 16, fgl. 178)

Comune di Castelrotto: modifiche del Piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

decreta

Articolo 1

1. Sono approvate le seguenti proposte di modifica alla parte cartografica del decreto del Presidente della giunta provinciale del 10 febbraio 1992, n. 269/V/81:

- nuovo tracciato linea „Eurotel II“;
- nuovo tracciato impianto di risalita „Bamby“;
- nuova pista di collegamento nella zona Piz;
- spostamento laterale del tracciato del previsto impianto di risalita „Ludy“;
- nuovo tracciato impianto di risalita „Jacun“

con 5 allegati grafici (una carta in scala 1:5.000 e quattro carte in scala 1:10.000) e devono essere inseriti nel piano urbanistico del Comune di Castelrotto secondo l'articolo 6, comma 6 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16.

2. E' approvata la proposta di aumento della capacità di trasporto orario dell'impianto previsto Bamby a 2.000 persone/ora ai sensi dell'allegato n. 1, lettera A, punto 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale del 10 febbraio 1992, n. 269/V/81.

Bolzano, 7 agosto 1997

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DURNWALDER

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS

vom 7. August 1997, Nr. 366/28.3

(registr. beim Rechnungshof am 12. September 1997, Reg. 6, Blatt 178)

Gemeinde Kastelruth: Änderungen des Landschaftlichen Gebietsplanes Seiser Alm

DER LANDESHAUPTMANN

.....

verfügt

Artikel 1

1. Folgende Änderungsvorschläge zum graphischen Teil des Dekretes des Landeshauptmanns vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81 sind mit 5 graphischen Unterlagen (eine Karte im Maßstab 1:5.000 und vier Karten im Maßstab 1:10.000) genehmigt:

- neue Trasse der Linie Eurotel II;
- neue Trasse des Bamby-Liftes;
- neue Verbindungspiste in der Zone Piz;
- Verlegung der Trasse der vorgesehenen Aufstiegsanlage „Ludy“;
- neue Trasse der Aufstiegsanlage „Jacun“

und müssen gemäß Artikel 6, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, im Bauleitplan der Gemeinde Kastelruth eingetragen werden.

2. Die Erhöhung der Beförderungskapazität des Bamby-Liftes auf 2.000 Personen/Stunde gemäß Anlage Nr. 1, Buchstabe A, Ziffer 8 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81 ist genehmigt.

Bozen, 7. August 1997

DER LANDESHAUPTMANN
DURNWALDER

190156

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2020

Dekrete des Präsidenten/Landeshauptmanns - 1. Teil - Jahr 2020

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

del 6 novembre 2020, n. 51

Emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale

Autonome Region Trentino-Südtirol**DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION**

vom 6. November 2020, Nr. 51

Erlass der neuen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen für den Teil betreffend den Bereich der europäischen Integration und den Bereich der Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang

Continua >>> |

Fortsetzung >>>

51-06/11/2020 - Decreti del Presidente

**REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**



**AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE**

**DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER
REGION**

Emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale.	Erlass der neuen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen für den Teil betreffend den Bereich der europäischen Integration und den Bereich der Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang.
--	--

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 43 e 44 del "Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670;

Visto l'art. 4 del predetto Testo unico;

Visto il Testo unificato delle leggi "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Parte prima e seconda) del 7 ottobre 1997, N. 48 come successivamente modificato ed integrato dalla dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9, dall'art 6 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dall' art. 12 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 nonché dall'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2018, n. 3;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 174;

emana

- il seguente regolamento:

Aufgrund der Art. 43 und 44 des mit DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Aufgrund des Art. 4 des oben genannten vereinheitlichten Textes;

Aufgrund des vereinheitlichten Textes der Regionalgesetze betreffend „Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang“, genehmigt mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L, veröffentlicht im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Erster und zweiter Teil) und wie nachfolgend abgeändert und ergänzt durch die Artikel 2 und 3 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 2005, n. 9, durch Art. 6 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2015, Nr. 22, durch Art. 12 des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, n. 7 sowie durch Art. 10 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2018, n. 3;

Aufgrund des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung vom 5. November 2020, Nr. 174;

**erlässt
DER PRÄSIDENT**

- die nachstehende Verordnung:

Regolamento di esecuzione del Testo unificato delle leggi "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L, e successive modificazioni e integrazioni: "Norme in materia di promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale"

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1) Il presente regolamento disciplina l'esecuzione del Testo unificato delle leggi regionali "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L, di seguito denominato Testo unificato, con riferimento all'attività della Regione per la promozione dell'integrazione europea, per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di finanziamenti per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale e di patrocini che abbiano particolare importanza per la Regione.

2) Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i finanziamenti per iniziative, progetti e attività di carattere diretto, ideate e realizzate dalla Regione in forma esclusiva o in collaborazione e/o cooperazione con altri enti o associazioni. Le stesse sono proposte in via preliminare dalla Giunta regionale.

3) Ai finanziamenti conferiti dalla Regione alle Province Autonome, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del Testo unificato, a fronte di iniziative e progetti, o proprie attività svolte e dalle stesse presentati, non si applicano le disposizioni del presente regolamento.

4) I finanziamenti in conto capitale finalizzati alla diffusione dell'amicizia, integrazione e la pace tra popoli ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera

Durchführungsverordnung zum vereinheitlichten Text der Regionalgesetze betreffend „Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang“, genehmigt mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L i.d.g.F.: „Bestimmungen betreffend die Förderung der europäischen Integration und die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang“

Art. 1 (Anwendungsbereich)

1. Diese Verordnung regelt die Umsetzung des mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L genehmigten Vereinheitlichten Textes der Regionalgesetze betreffend „Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang“, in der Folge Vereinheitlichter Text genannt, mit Bezug auf die Tätigkeit der Region zur Förderung der europäischen Integration, zur Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereine für Initiativen zur Förderung und Stärkung des europäischen Integrationsprozesses sowie zur Gewährung von Finanzierungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten regionalen Belangs und von Schirmherrschaften von besonderer Bedeutung für die Region.

2. Nicht unter den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen die Finanzierungen für direkte Initiativen, Projekte und Tätigkeiten, die von der Region allein oder in Zusammenarbeit und/oder in Kooperation mit anderen Körperschaften oder Vereinen geplant und durchgeführt werden. Diese werden vorab von der Regionalregierung vorgeschlagen.

3. Die in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen gelten nicht für die Finanzierungen, welche die Region den Autonomen Provinzen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Buchst. e) des Vereinheitlichten Textes für Initiativen und Projekte oder Tätigkeiten gewährt, die von denselben vorgelegt werden.

4. Die Finanzierungen auf Kapitalkonto zur Förderung der Freundschaft, der Integration und des Friedens unter den Völkern im Sinne des Art.

j) del Testo unificato di cui al comma 1 vengono concessi in base all'art 2, comma 1, lettera e) dello stesso Testo unificato.

Articolo 2

(Iniziative per la promozione dell'integrazione europea)

1) Le finalità dell'integrazione europea e della collaborazione interregionale e transfrontaliera sono perseguite tramite il sostegno finanziario alle iniziative di cui all'art. 2 del Testo unificato.

2) Particolare valenza viene attribuita alle iniziative e progetti finalizzati all'apprendimento linguistico che verrà perseguito nell'ambito prescolare e scolastico.

3) Nel settore dello sport sono ammissibili esclusivamente iniziative ed eventi a livello europeo o internazionale.

4) La prevalenza di tipologie di attività, iniziative e progetti potrà essere determinata dalla Giunta regionale con provvedimenti di indirizzo dell'attività amministrativa della Regione.

Articolo 3

(Iniziative e attività di particolare interesse regionale)

1) Sono considerate iniziative per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, e quindi di particolare importanza e valenza per la Regione, tutte quelle iniziative, manifestazioni, eventi e attività che valorizzano la Regione ed i suoi interessi e che promuovono l'incontro, lo scambio culturale e l'associazionismo nelle comunità della regione.

2) I finanziamenti per la realizzazione di iniziative per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale devono contribuire efficacemente ed in maniera comprovabile alla crescita sociale, civile e culturale delle popolazioni che vivono sul territorio della Regione.

3) Le iniziative e le attività di interesse regionale non possono avere solo valenza comunale, secondo quanto specificato nelle priorità programmatiche di cui all'art. 6, comma 5 del presente regolamento.

2 Abs. 1 Buchst. j) des Vereinheitlichten Textes laut Abs. 1 werden aufgrund des Art. 2 Abs. 1 Buchst. e) desselben gewährt.

Art. 2

(Initiativen zur Förderung der europäischen Integration)

1. Die Zielsetzungen der europäischen Integration sowie der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden durch die finanzielle Unterstützung der Initiativen laut Art. 2 des Vereinheitlichten Textes verfolgt.

2. Besondere Relevanz kommt den Initiativen und Projekten zu, die auf das Sprachenlernen im vorschulischen und schulischen Bereich abzielen.

3. Im Sportbereich können ausschließlich Initiativen und Veranstaltungen auf europäischer oder internationaler Ebene zugelassen werden.

4. Der Vorrang bestimmter Kategorien von Tätigkeiten, Initiativen und Projekten kann von der Regionalregierung mit Ausrichtungsmaßnahmen zur Verwaltungstätigkeit der Region festgelegt werden.

Art. 3

(Initiativen und Tätigkeiten von besonderem regionalen Belang)

1. Als Initiativen zur Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang, d. h. von besonderer Bedeutung und Relevanz für die Region, gelten sämtliche Initiativen, Veranstaltungen, Events und Tätigkeiten, welche das Ansehen der Region und ihre Anliegen hervorheben sowie das Miteinander, den kulturellen Austausch und das Vereinswesen in der Region fördern.

2. Die Finanzierungen für die Verwirklichung von Initiativen zur Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang müssen wirksam zur sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung der im Gebiet der Region lebenden Bevölkerung beitragen.

3. Die Initiativen und Tätigkeiten von regionalem Belang müssen mindestens gemeindeübergreifende Relevanz haben, wie in den programmatischen Prioritäten laut Art. 6 Abs. 5 dieser Verordnung angegeben ist.

4) Per iniziative non pubbliche e/o rivolte in modo prevalente a un pubblico ristretto non può essere concesso un finanziamento (iniziative rivolte prevalentemente a categorie professionali oppure a soggetti titolari di interessi specifici e personali).

5) Nel settore dello sport le attività di partecipazione a campionati nazionali, regionali e provinciali sono ammissibili.

6) Viene attribuita particolare rilevanza ad iniziative, progetti ed attività di collaborazione e di cooperazione promosse congiuntamente da ambedue le province di Bolzano e Trento, da enti ed associazioni con sede nelle due Province e da enti territoriali direttamente confinanti fra il territorio della Provincia di Bolzano e il territorio della Provincia di Trento.

7) L'ammontare dei finanziamenti per la realizzazione di iniziative, progetti e attività comuni di cui al comma precedente viene determinato preferibilmente applicando la percentuale massima consentita sulla relativa spesa ammessa.

8) La prevalenza di tipologie di attività, iniziative e progetti potrà essere determinata dalla Giunta regionale con provvedimenti di indirizzo dell'attività amministrativa della Regione.

Articolo 4

(Limiti di spesa ammessa e iniziative e attività non finanziabili)

1) Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3 dovranno avere una spesa ammessa complessiva pari o superiore ad € 10.000,00.

2) Per le iniziative che non raggiungono in sede di rendicontazione la soglia di spesa ammessa di cui al comma precedente è prevista specifica procedura di controllo e la revoca di cui ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento.

3) Le limitazioni di cui sopra non si attuano per i progetti presentati dagli enti pubblici e per le

4. Keine Finanzierung kann für nicht öffentliche Initiativen und/oder für Initiativen gewährt werden, die vorwiegend an eine begrenzte Zielgruppe gerichtet sind (Initiativen, die sich vorwiegend an Berufsgruppen oder an Personen mit spezifischen und persönlichen Interessen richten).

5. Im Sportbereich sind die Tätigkeiten betreffend die Teilnahme an Meisterschaften auf nationaler, regionaler und Landesebene zugelassen.

6. Besondere Bedeutung wird den Initiativen, Projekten und Tätigkeiten zur Zusammenarbeit und Kooperation beigemessen, die gemeinsam von den beiden Autonomen Provinzen Trient und Bozen, von Körperschaften und Vereinen mit Sitz in den beiden Provinzen sowie von direkt angrenzenden Gebietskörperschaften im Gebiet der Provinz Bozen und im Gebiet der Provinz Trient durchgeführt werden.

7. Der Betrag der Finanzierungen für die Durchführung von gemeinsamen Initiativen, Projekten und Tätigkeiten gemäß dem vorstehenden Absatz wird möglichst durch Anwendung des höchstzulässigen Prozentsatzes der entsprechenden zugelassenen Ausgabe festgelegt.

8. Der Vorrang bestimmter Kategorien von Tätigkeiten, Initiativen und Projekten kann von der Regionalregierung mit Ausrichtungsmaßnahmen zur Verwaltungstätigkeit der Region festgelegt werden.

Art. 4

(Schwellenwert der zugelassenen Ausgabe sowie nicht finanzierbare Initiativen und Tätigkeiten)

1. Die Initiativen laut Art. 2 und 3 müssen eine zugelassene Gesamtausgabe in Höhe von mindestens 10.000,00 Euro aufweisen.

2. Für Initiativen, die im Zuge der Abrechnung den Schwellenwert der zugelassenen Ausgabe laut vorstehendem Absatz nicht erreichen, sind das spezifische Kontrollverfahren und der Widerruf laut Art. 14 dieser Verordnung vorgesehen.

3. Der vorgenannte Schwellenwert gilt nicht für die Projekte der öffentlichen Körperschaften

iniziative di apprendimento linguistico presentate da soggetti privati.

4) Non sono finanziabili le iniziative volte prevalentemente alla promozione turistica. Non vengono sostenute le attività di marketing (marketing turistico e marketing commerciale).

5) Nella realizzazione di iniziative di promozione dell'integrazione europea le spese di funzionamento di carattere ordinario sono ammissibili nei limiti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

6) Nella realizzazione di iniziative per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale sono ammissibili le spese di funzionamento di carattere ordinario solo se riconducibili alla realizzazione delle stesse. Le spese di funzionamento non ammissibili saranno definite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del Testo unificato approvato con DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L.

Articolo 5

(Divieto di cumulo di finanziamenti)

1) Il finanziamento richiesto alla Regione non è cumulabile con un finanziamento concesso da altri enti pubblici per un importo superiore al 70% della spesa effettiva preventivata.

2) Non sono cumulabili i finanziamenti della Regione con finanziamenti concessi dall'Unione europea concernenti la realizzazione di progetti specifici sostenuti dall'Unione europea o parte degli stessi ove è previsto il divieto del doppio finanziamento.

Articolo 6

(Beneficiari dei finanziamenti)

1) Ai finanziamenti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento possono accedere esclusivamente soggetti senza fine di lucro (senza distribuzione di utili a soci).

und für die von privaten Trägern vorgelegten Initiativen zum Sprachenlernen.

4. Initiativen, die vorwiegend die Tourismuswerbung bezwecken, können nicht finanziert werden. Marketingtätigkeiten (Tourismus- und Handelsmarketing) werden nicht unterstützt.

5. Die bei der Durchführung von Initiativen zur Förderung der europäischen Integration anfallenden ordentlichen Betriebsausgaben können in den Grenzen laut Art. 10 dieser Verordnung zugelassen werden.

6. Die bei der Verwirklichung von Initiativen zur Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang anfallenden ordentlichen Betriebsausgaben können nur dann zugelassen werden, wenn sie sich auf die Durchführung derselben beziehen. Die nicht zulässigen Betriebsausgaben werden mit Beschluss der Regionalregierung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) des mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L genehmigten Vereinheitlichten Textes festgelegt.

Art. 5

(Verbot der Kumulierung von Finanzierungen)

1. Die bei der Region beantragte Finanzierung ist nicht mit von anderen öffentlichen Körperschaften gewährten Finanzierungen kumulierbar, die mehr als 70 % der tatsächlichen veranschlagten Ausgabe betragen.

2. Die Finanzierungen der Region sind nicht mit Finanzierungen kumulierbar, die von der Europäischen Union für die Durchführung spezifischer von der Europäischen Union unterstützter Projekte oder eines Teils derselben gewährt werden, sofern das Verbot der Doppelfinanzierung vorgesehen ist.

Art. 6

(Empfänger der Finanzierungen)

1. Zu den Finanzierungen laut Art. 2 und 3 dieser Verordnung haben ausschließlich gemeinnützige Einrichtungen (ohne Gewinnausschüttung an die Mitglieder) Zugang.

2) Possono presentare domande di finanziamento i sottoelencati soggetti:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni;
- c) federazioni;
- d) fondazioni;
- e) comitati;
- f) cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali
- g) società sportive dilettantistiche non lucrative (con divieto di distribuzione di utili ai soci).

3) I beneficiari devono avere sede nel territorio della Regione ed aver svolto un'attività continuativa da almeno due anni nel territorio della Regione nonché disporre di una struttura organizzativa idonea. Il requisito del biennio non è prescritto per gli enti pubblici.

4) Lo scopo statutario e l'attività perseguita dalle cooperative e dalle cooperative sociali, come definita dai rispettivi statuti, dovrà essere preminentemente di carattere culturale per consentirne l'accesso ai finanziamenti previsti dal presente regolamento.

5) Con deliberazione della Giunta regionale vengono indicate, entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le iniziative, le priorità programmatiche ed i criteri ai fini della concessione dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 7

(Modalità di presentazione delle domande)

1) I soggetti richiedenti i finanziamenti regionali presentano domanda su apposita modulistica predisposta dalla Regione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

a) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente o associazione. Tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici.

b) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno

2. Um Finanzierung können die nachstehenden Rechtssubjekte ansuchen:

- a) öffentliche Körperschaften;
- b) Vereine;
- c) Verbände;
- d) Stiftungen;
- e) Komitees;
- f) in den entsprechenden Landes-registern eingetragene Genossen-schaften und Sozialgenossen-schaften;
- g) Amateursportvereine ohne Gewinnzweck (mit Verbot der Gewinnausschüttung an die Mitglieder).

3) Die Empfänger müssen ihren Rechtssitz im Gebiet der Region haben, ihre Tätigkeit ununterbrochen seit mindestens zwei Jahren im Gebiet der Region ausüben und über eine angemessene Organisation verfügen. Die Voraussetzung der zweijährigen Tätigkeit gilt nicht für die öffentlichen Körperschaften.

4) Für den Zugang zu den Finanzierungen laut dieser Verordnung müssen der Satzungszweck und die in der Satzung festgelegte Tätigkeit der Genossenschaften und Sozialgenossenschaften vorwiegend kulturellen Charakter haben.

5) Mit Beschluss der Regionalregierung werden innerhalb 30. November des Jahres vor dem Jahr der Durchführung der Initiativen die programmatischen Prioritäten und die Kriterien zwecks Gewährung der Finanzierungen laut Art. 2 und 3 dieser Verordnung festgelegt.

Art. 7

(Modalitäten für die Einreichung der Gesuche)

1. Für die Beantragung der regionalen Finanzierungen müssen die Gesuche unter Verwendung der von der Region erstellten Vordrucke abgefasst, vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet und mit folgenden Unterlagen versehen werden:

a) einfache Kopie der Gründungsurkunde und der Satzung der Körperschaft oder des Vereins. Diese Pflicht entfällt für die öffentlichen Körperschaften;

b) Bericht über die im Vorjahr durchgeführte

precedente;
relazione illustrativa delle attività svolte nel biennio precedente per associazioni ed enti in caso di nuovo soggetto richiedente;

c) relazione illustrativa dell'iniziativa e dell'attività programmata;

d) dettagliato preventivo delle spese che si prevede di sostenere nonché delle presunte entrate da parte di terzi.

Articolo 8

(Termini di presentazione delle domande, valutazione delle iniziative e obblighi di comunicazione)

1) Le domande di finanziamento di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento devono essere presentate entro il 30 novembre per le iniziative da svolgersi nel corso dell'anno successivo ed entro il 30 aprile per le iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno in corso, nel rispetto delle priorità programmatiche e dei criteri di cui all'art. 6, comma 5 del presente regolamento.

2) In caso di motivata richiesta, e sempre che la natura e l'impegno finanziario delle iniziative rimangano invariati, variazioni significative inerenti le date o gli aspetti logistici delle iniziative stesse possono essere ammesse con provvedimento del dirigente della struttura organizzativa.

3) I beneficiari dei finanziamenti devono comunicare all'Ufficio competente, entro un mese dalla data prevista per la realizzazione dell'iniziativa, l'eventuale mancata realizzazione della stessa.

4) Per la valutazione delle domande di contributo presentate, ai fini di definire una proposta di finanziamento alla Giunta regionale ed anche ai fini di garantire il coordinamento con le Province autonome, è istituito un Comitato il quale può articolare i lavori di verifica e valutazione in gruppi di lavoro distinti per provincia. Del Comitato fanno parte il dirigente della struttura organizzativa, il direttore dell'Ufficio cui compete la trattazione della materia e tre membri per ogni Provincia nonché i loro sostituti, designati dalle rispettive Amministrazioni. Le funzioni di Segretario sono svolte da un/a dipendente regionale assegnato/a all'Ufficio per l'Integrazione europea e gli aiuti umanitari.

Tätigkeit;

Bericht über die in den vergangenen zwei Jahren durchgeführten Tätigkeiten, sofern der Verein oder die Körperschaft das Finanzierungsgesuch zum ersten Mal einreicht;

c) Bericht über die Initiative und die geplante Tätigkeit;

d) detaillierter Voranschlag der Ausgaben sowie der voraussichtlichen Dritteinnahmen.

Art. 8

(Fristen für die Einreichung der Gesuche, Bewertung der Initiativen und Mitteilungspflicht)

1. Einreichfrist für die Finanzierungsgesuche laut Art. 2 und 3 dieser Verordnung ist der 30. November für die Initiativen, die im darauf folgenden Jahr durchgeführt werden, und der 30. April für die Initiativen, die im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres durchgeführt werden, wobei die programmatischen Prioritäten und die Kriterien laut Art. 6 Abs. 5 dieser Verordnung zu berücksichtigen sind.

2. Auf begründeten Antrag und vorausgesetzt, dass die Art der Initiativen und die entsprechenden Kosten unverändert bleiben, können bedeutende Änderungen hinsichtlich der Durchführungstermine oder der logistischen Aspekte der Initiativen mit Maßnahme des Leiters der Organisationsstruktur zugelassen werden.

3. Wird die Initiative nicht durchgeführt, so müssen die Empfänger der Finanzierungen dies dem zuständigen Amt binnen eines Monats ab dem für die Verwirklichung der Initiative festgesetzten Termin mitteilen.

4. Zur Überprüfung der eingereichten Beitragsgesuche zwecks Erstellung eines an die Regionalregierung zu unterbreitenden Finanzierungsvorschlags sowie zur Gewährleistung der Koordinierung mit den Autonomen Provinzen wird ein Beirat eingesetzt, der seine Kontroll- und Bewertungstätigkeit in nach Provinz getrennte Arbeitsgruppen gliedern kann. Der Beirat besteht aus dem Leiter der Organisationsstruktur, dem Direktor des mit dem Sachbereich betrauten Amtes sowie aus drei Mitgliedern pro Provinz und deren Stellvertretern, die von der jeweiligen Verwaltung namhaft gemacht werden.

Die Schriftführungsaufgaben werden von

Il Comitato esprime, sulla proposta dell'ufficio, un parere obbligatorio non vincolante.

Articolo 9

(Verifica dell'ammissibilità delle domande)

1) I criteri di valutazione concernenti la qualità e la dimensione delle iniziative/attività vengono definiti con la deliberazione delle priorità programmatiche di cui all'art. 6, comma 5.

2) La proposta dell'ammontare del finanziamento avviene tramite applicazione di percentuali o fasce di percentuali sulla spesa ammessa che vengono determinate con la deliberazione delle priorità programmatiche di cui all'art. 6, comma 5.

3) I soggetti di cui all'art. 6, esclusi gli enti pubblici, non possono ottenere più di un finanziamento durante l'anno solare per iniziative di integrazione europea e di interesse regionale considerate complessivamente.

4) Un'iniziativa/attività non può essere oggetto di più finanziamenti regionali di cui al presente Regolamento.

5) Sono ammesse domande di finanziamento da parte di federazioni a nome e/o per conto dei propri associati per la realizzazione di progetti consistenti in più iniziative della stessa e analoga tipologia (domande cumulative di più iniziative).

6) I beneficiari dei finanziamenti regionali di cui al presente regolamento evidenziano in maniera adeguata che le iniziative da essi realizzate sono state sostenute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige della quale sono autorizzati ad utilizzare il logo.

7) Sono ammesse a finanziamento anche iniziative/attività di cui alla legge regionale n 3 del 27 luglio 2020, art. 11: „Disposizioni straordinari in materia di finanziamento di iniziative“. Possono essere considerate tutte le spese, anche quelle inerenti la fase preparatoria delle iniziative/attività programmate, non realizzate o parzialmente

einem/einer dem Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe zugeteilten Regionalbediensteten wahrgenommen.

Der Beirat gibt zum Vorschlag des Amtes eine obligatorische, jedoch nicht bindende Stellungnahme ab.

Art. 9

(Überprüfung der Zulässigkeit der Gesuche)

1. Die Kriterien für die Bewertung der Qualität und des Umfangs der Initiativen/Tätigkeiten werden im Beschluss betreffend die programmatischen Prioritäten laut Art. 6 Abs. 5 festgesetzt.

2. Die Höhe der Finanzierung wird anhand der im Beschluss betreffend die programmatischen Prioritäten laut Art. 6 Abs. 5 festgelegten Prozentsätze oder prozentualen Staffelung in Bezug auf die zugelassene Ausgabe vorgeschlagen.

3. Die Rechtssubjekte laut Art. 6 – mit Ausnahme der öffentlichen Körperschaften – können nicht mehr als eine Finanzierung pro Kalenderjahr für Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und für Tätigkeiten von regionalem Belang – insgesamt betrachtet – erhalten.

4. Für ein und dieselbe Initiative/Tätigkeit dürfen nicht mehrere Finanzierungen der Region gewährt werden.

5. Finanzierungsgesuche von Verbänden im Namen und/oder auf Rechnung von Verbandsmitgliedern für die Durchführung von Projekten, die mehrere Initiativen derselben Art umfassen (Sammelgesuche) sind zulässig.

6. Die Empfänger der regionalen Finanzierungen laut dieser Verordnung müssen angemessen darauf hinweisen, dass die von ihnen durchgeführten Initiativen von der Autonomen Region Trentino-Südtirol unterstützt wurden, wobei sie zur Verwendung des Logos der Region ermächtigt werden.

7. Zur Finanzierung sind auch Initiativen/Tätigkeiten laut Art. 11 (*Außerordentliche Bestimmungen in Sachen Finanzierung von Initiativen*) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2020, Nr. 3 zugelassen. Es können sämtliche Ausgaben, einschließlich jener zur Vorbereitung der

realizzate. Le spese finanziabili sono quelle derivanti da obblighi contrattuali sorti prima della dichiarazione dello stato di calamità o emergenza. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento.

Altre fattispecie di richieste derivanti da situazioni straordinarie causate da eventi calamitosi o emergenziali possono essere definite con deliberazione della Giunta regionale.

8) Domande di finanziamenti per la realizzazione di iniziative e attività non svolte a causa di situazioni di eventi calamitosi o emergenziali possono essere considerate ammesse anche per l'anno successivo dell'anno di realizzazione programmato.

Articolo 10

(Spesa ammessa, disavanzo e spesa effettivamente sostenuta)

1) Per spesa ammessa si intende la spesa ritenuta congrua per la realizzazione dell'iniziativa, del progetto o dell'attività specifica.

2) Ai fini della determinazione della spesa ammessa sono considerate le voci di spesa direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa, del progetto o dell'attività specifica.

3) Le voci di spesa devono essere riferite in modo specifico e chiaro all'iniziativa, al progetto o all'attività e devono essere identificabili, controllabili e documentabili.

4) Sono ritenute ammissibili in materia di integrazione europea le spese relative al funzionamento ordinario per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) della spesa effettiva ammessa.

5) Per disavanzo si intende la differenza tra la spesa effettiva ammessa di cui al precedente comma 2 e le entrate da parte di terzi direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa.

6) Ai fini della determinazione della spesa

geplanten und nicht bzw. nur teilweise durchgeführten Initiativen/Tätigkeiten, berücksichtigt werden. Als finanzierbar gelten die Ausgaben, die vor der Ausrufung des Katastrophen- oder Notzustandes entstandenen vertraglichen Verpflichtungen erwachsen. In diesen Fällen kommen die Bestimmungen laut Art. 4 Abs. 1 dieser Verordnung nicht zur Anwendung.

Weitere Fälle von Ansuchen, die sich aus außergewöhnlichen Situationen ergeben, welche aufgrund von Katastrophen- oder Notzuständen entstehen, können mit Beschluss der Regionalregierung festgelegt werden.

8. Finanzierungsgesuche zur Realisierung von Initiativen und Tätigkeiten, die aufgrund von Katastrophen- oder Notzuständen nicht realisiert wurden, gelten auch für das Jahr nach der vorgesehenen Realisierung als zugelassen.

Art. 10

(Zugelassene Ausgabe, Fehlbetrag und tatsächlich bestrittene Ausgabe)

1. Als zugelassene Ausgabe gilt die Ausgabe, die für die Durchführung der Initiative, des Projekts oder der spezifischen Tätigkeit als angemessen betrachtet wird.

2. Zwecks Bestimmung der zugelassenen Ausgabe werden die Ausgabenposten berücksichtigt, die in direktem Zusammenhang mit der Durchführung der Initiative, des Projekts oder der spezifischen Tätigkeit stehen.

3. Die Ausgabenposten müssen sich spezifisch und eindeutig auf die Initiative, das Projekt oder die Tätigkeit beziehen und müssen identifizierbar, überprüfbar und nachweisbar sein.

4. Im Bereich der europäischen Integration werden die ordentlichen Betriebsausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 10 % (zehn Prozent) der zugelassenen tatsächlichen Ausgabe für zulässig erachtet.

5. Als Fehlbetrag gilt die Differenz zwischen der zugelassenen tatsächlich bestrittenen Ausgabe laut vorstehendem Abs. 2 und den Dritteinnahmen, die direkt mit der Durchführung der Initiative in Zusammenhang stehen.

6. Zwecks Festsetzung der zugelassenen

complessiva ammessa preventivata può essere computata anche l'attività di volontariato entro i limiti e i termini e con le modalità definite all'articolo 11 del presente regolamento.

7) Qualora la spesa ammessa effettiva risulti inferiore rispetto a quella inizialmente preventivata a seguito del mancato riconoscimento di alcune voci di spesa in quanto ritenute non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa medesima, ovvero in applicazione delle priorità programmatiche e dei criteri di cui all'articolo 6, comma 5 del presente regolamento, per determinare il disavanzo ai fini dell'assegnazione del contributo si procede alla riduzione delle entrate corrispondenti all'ammontare delle voci di spesa preventivate e non riconosciute.

8) Per spesa effettivamente sostenuta si intende l'importo che il soggetto beneficiario del contributo ha complessivamente erogato per assicurare il completo svolgimento dell'iniziativa, del progetto o dell'attività finanziata con esclusione delle voci di spesa non ammesse (in sede di determinazione del contributo).

Articolo 11

(Determinazione dell'importo di finanziamento)

1) Le iniziative, i progetti e le attività sono finanziabili nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) della spesa complessivamente ammessa.

2) La determinazione definitiva dell'ammontare del contributo è deliberata dalla Giunta regionale sulla base della proposta istruttoria effettuata dalla struttura organizzativa e sua articolazione e della successiva valutazione del Comitato di cui all'art. 6, comma 5 che esprime sulla proposta un parere obbligatorio non vincolante.

3) Gli importi dei finanziamenti vengono arrotondati a € 10,00 inferiori o superiori.

4) La disponibilità degli stanziamenti di bilancio della Regione determina una eventuale omogenea riduzione percentuale.

5) Il finanziamento regionale non può

veranschlagten Gesamtausgabe kann auch die ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen der Grenzen und Voraussetzungen und gemäß den Modalitäten laut Art. 11 dieser Verordnung berücksichtigt werden.

7. Fällt die zugelassene tatsächlich bestrittene Ausgabe niedriger als die anfangs veranschlagte Ausgabe aus, weil einige Ausgabenposten wegen Fehlen eines Zusammenhangs mit der Durchführung der Initiative bzw. in Anwendung der programmatischen Prioritäten und der Kriterien laut Art. 6 Abs. 5 dieser Verordnung nicht anerkannt wurden, so wird der Fehlbetrag zum Zwecke der Gewährung des Beitrags durch Kürzung der Einnahmen um einen Betrag in Höhe der veranschlagten und nicht anerkannten Ausgabenposten festgelegt.

8. Als tatsächlich bestrittene Ausgabe gilt der Betrag, den die Beitragsempfänger für die vollständige Durchführung der finanzierten Initiativen, Projekte oder Tätigkeiten insgesamt bestritten haben, wobei die (im Zuge der Festsetzung des Beitragsbetrags) nicht zugelassenen Ausgabenposten nicht berücksichtigt werden.

Art. 11

(Festsetzung des Finanzierungsbetrags)

1. Die Initiativen, Projekte und Tätigkeiten können bis zu höchstens 80 % (achtzig Prozent) der zugelassenen Gesamtausgabe finanziert werden.

2. Der Beitragsbetrag wird von der Regionalregierung aufgrund des von der Organisationsstruktur und vom zuständigen Amt ausgearbeiteten Vorschlags und nach Bewertung seitens des Beirats laut Art. 6 Abs. 5 - der eine obligatorische, jedoch nicht bindende Stellungnahme abgibt - endgültig beschlossen.

3. Die Finanzierungsbeträge werden auf 10,00 Euro auf- oder abgerundet.

4. Entsprechend den im Haushalt der Region verfügbaren Mitteln werden die Finanzierungen eventuell um einen gleichmäßigen Prozentsatz gekürzt.

5. Die Finanzierung der Region darf die

superare la spesa effettivamente sostenuta e non già coperta da altre entrate.

6) Nel caso di iniziative con spesa sostenuta superiore ad € 300.000,00 il finanziamento regionale non può superare la spesa effettivamente sostenuta e non già coperta da altre entrate con riferimento all'ultimo triennio.

Articolo 12 (Disciplina del volontariato)

1) L'attività di volontariato non dà diritto ad alcun compenso.

2) L'attività svolta a titolo di volontariato può essere computata ai fini della determinazione della spesa complessiva ammessa con attribuzione di un importo orario convenzionale di € 16,00 aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice regionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'importo relativo non può superare il 25% (venticinque per cento) della spesa effettiva preventivata e della spesa effettivamente sostenuta.

3) L'importo relativo al riconoscimento delle prestazioni di volontariato non può in nessun caso superare il valore di € 25.000,00.

4) Le prestazioni di volontariato di norma devono essere evidenziate nella domanda di finanziamento. Le prestazioni di volontariato comunicate solo in sede di presentazione della richiesta di liquidazione possono essere riconosciute fino al 15 % (quindici per cento) della spesa effettivamente sostenuta.

5) A giustificazione di detta attività i beneficiari dei finanziamenti devono trattenere agli atti un elenco sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente con indicazione nominativa dei volontari impegnati, del numero delle ore prestate, della tipologia delle prestazioni eseguite e del luogo in cui le stesse si sono svolte.

6) Ai fini della liquidazione del finanziamento i beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'ente che attesti quale parte dell'attività o dell'opera è stata eseguita con il concorso di operatori del volontariato, il numero

tatsächlich bestrittene und nicht bereits durch andere Einnahmen gedeckte Ausgabe nicht überschreiten.

6. Bei Initiativen mit einer bestrittenen Ausgabe in Höhe von mehr als 300.000,00 Euro darf die Finanzierung der Region die tatsächlich bestrittene und nicht bereits durch andere Einnahmen – mit Bezug auf den letzten Dreijahreszeitraum – gedeckte Ausgabe nicht überschreiten.

Art. 12 (Regelung der ehrenamtlichen Tätigkeit)

1. Für die ehrenamtliche Tätigkeit steht keine Vergütung zu.

2. Die ehrenamtlich geleistete Tätigkeit kann zwecks Berechnung der zugelassenen Gesamtausgabe mit einem fiktiven Stundensatz von 16,00 Euro berücksichtigt werden, der mit Beschluss der Regionalregierung aufgrund des regionalen Verbraucherpreisindex für Haushalte von Arbeitern und Angestellten angepasst werden kann. Der entsprechende Betrag darf 25 % (fünfundzwanzig Prozent) der veranschlagten tatsächlichen Ausgabe und der tatsächlich bestrittenen Ausgabe nicht überschreiten.

3. Der zur Anerkennung der ehrenamtlichen Leistungen berechnete Betrag darf auf keinen Fall 25.000,00 Euro überschreiten.

4. Die ehrenamtlichen Leistungen müssen in der Regel im Finanzierungsgesuch aufscheinen. Für ehrenamtliche Leistungen, die erst bei Einreichung des Auszahlungsgesuchs mitgeteilt werden, können bis zu 15 % (fünfzehn Prozent) der tatsächlich bestrittenen Ausgabe zuerkannt werden.

5. Zur Bestätigung genannter Tätigkeit müssen die Finanzierungsempfänger eine vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnete Auflistung mit den Namen der beteiligten ehrenamtlichen Mitarbeiter, der Anzahl der geleisteten Stunden, der Art der Leistungen und dem Ort, an dem sie erbracht wurden, aufbewahren.

6. Zum Zwecke der Auszahlung der Finanzierung müssen die Empfänger eine Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes des gesetzlichen Vertreters der Körperschaft vorlegen, in der bestätigt wird, welcher Teil der Tätigkeit oder Leistung unter Beteiligung

delle ore prestate, e che per la parte di lavoro del volontariato che concorre a determinare la spesa complessivamente sostenuta non si è fruito di altra agevolazione né pubblica né privata.

Art. 13
(Erogazione dei finanziamenti)

1. Per l'erogazione del finanziamento concesso si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con D.P.Reg. 4 marzo 2005, n. 5/L, provvedendo, qualora la spesa ammessa in sede di rendicontazione risulti di importo inferiore alla spesa complessivamente ammessa (comprensiva del volontariato) in sede di determinazione del finanziamento:

- alla proporzionale riduzione del contributo,
- alla riduzione delle entrate dichiarate ai fini del ricalcolo del disavanzo conseguito ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa,
- alla revoca del contributo, se la spesa effettivamente sostenuta risulta essere sotto la soglia prevista all'art. 4.

2) Può essere concesso un anticipo non superiore al 50% (cinquanta per cento) del finanziamento approvato, se la spesa ammessa comprensiva del volontariato è superiore a € 100.000,00.

3) La richiesta di liquidazione del finanziamento e la relativa documentazione devono pervenire all'ufficio competente entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di approvazione del contributo.

4) Le iniziative, che per eventi imprevedibili o altre motivazioni valide subiscono in fase di realizzazione delle sostanziali modifiche di spesa rispetto al preventivo presentato, possono essere rivalutate dalla Giunta regionale in base ad una richiesta motivata e documentata e previa valutazione del Comitato di valutazione di cui all'articolo 6 comma 5.

5) Il contributo non può superare l'importo del disavanzo (differenza fra le spese effettivamente sostenute e riconosciute e le entrate

ehrenamtlicher Mitarbeiter erbracht wurde, wie viele Stunden geleistet wurden sowie ferner, dass für die ehrenamtliche Tätigkeit, die bei der Festlegung der insgesamt bestrittenen Ausgabe zu berücksichtigen ist, keine andere öffentliche oder private Unterstützung in Anspruch genommen wurde.

Art. 13
(Auszahlung der Finanzierungen)

1. Für die Auszahlung der gewährten Finanzierung gelten die Bestimmungen der mit D.P.Reg. vom 4. März 2005, Nr. 5/L genehmigten Verordnung, wobei, wenn die zugelassene Ausgabe bei der Abrechnung niedriger ist als die im Zuge der Festsetzung des Finanzierungsbetrags zugelassene Gesamtausgabe (einschließlich der ehrenamtlichen Tätigkeit) ausfällt, Folgendes vorgesehen ist:

- die proportionale Kürzung des Beitrags,
- die Kürzung der erklärten Einnahmen zwecks Neuberechnung des Fehlbetrags nach Durchführung der Initiative,
- der Widerruf des Beitrags, wenn die tatsächlich bestrittene Ausgabe unter den Schwellenwert laut Art. 4 fällt.

2. Beträgt die zugelassene Ausgabe einschließlich der ehrenamtlichen Tätigkeit mehr als 100.000,00 Euro, kann ein Vorschuss von höchstens 50 % (fünfzig Prozent) der genehmigten Finanzierung gewährt werden.

3. Das Gesuch um Auszahlung der Finanzierung und die entsprechenden Unterlagen müssen beim zuständigen Amt bis spätestens 30. September des auf das Jahr der Beitragsgenehmigung folgenden Jahres eingereicht werden.

4. Initiativen, die im Zuge ihrer Durchführung wegen unvorhersehbarer Ereignisse oder anderer triftiger Gründe bedeutende Abweichungen vom Ausgabenvoranschlag verzeichnen, können von der Regionalregierung aufgrund eines begründeten und dokumentierten Antrags sowie nach Bewertung seitens des Bewertungsbeirats laut Art. 6 Abs. 5 erneut berücksichtigt werden.

5. Der Beitrag darf nicht höher als der Fehlbetrag (Differenz zwischen den anerkannten tatsächlich bestrittenen Ausgaben und den

eventualmente rideterminate in analogia a quanto previsto ai sensi dell'art. 10, comma 7 del presente regolamento).

6) Qualsiasi documentazione di spesa trasmessa digitalmente ai fini dell'erogazione del contributo è ammissibile. La documentazione di spesa deve essere controllabile e identificabile.

Articolo 14

(Controlli, revoca dei finanziamenti ed inibizione a presentare domanda di contributo in caso di dichiarazioni non veritiere)

1) Ai sensi del Capo V del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con D.P.G.R. 16 novembre 2004, n. 7/L, si effettuano di norma controlli a campione nei limiti del 5% delle dichiarazioni sostitutive rese annualmente dai soggetti beneficiari dei contributi regionali in sede di richiesta di liquidazione dei contributi loro concessi.

2) L'amministrazione si riserva comunque di sottoporre alla procedura del controllo a campione le iniziative con spesa effettiva di poco superiore alla soglia di spesa ammessa prevista nell'art. 4 del presente regolamento.

3) Il mancato raggiungimento della soglia di spesa ammessa di cui all'art. 4 comporta la revoca del contributo.

4) Qualora le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle iniziative superino l'importo di € 200.000,00 i controlli a campione in capo ai soggetti individuati possono essere affidati ad esperti esterni all'Amministrazione regionale.

5) La mancata presentazione della richieste di liquidazione entro il termine di cui all'art. 13 comma 3 del presente regolamento comporta, previa contestazione al beneficiario, la revoca del finanziamento salvo presentazione di motivazioni per impedimenti oggettivi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del beneficiario.

6) Nei casi di accertato cumulo di

eventuell gemäß Art. 10 Abs. 7 dieser Verordnung neu berechneten Einnahmen) sein.

6. Jeglicher Ausgabenbeleg, der auf digitalem Weg zwecks Auszahlung des Beitrags übermittelt wird, ist zulässig. Die Ausgabenbelege müssen überprüfbar und identifizierbar sein.

Art. 14

(Kontrollen, Widerruf der Finanzierungen und Verbot der Einreichung von Beitragsgesuchen im Falle wahrheitswidriger Erklärungen)

1. Im Sinne des V. Kapitels der mit DPRA vom 16. November 2004, Nr. 7/L genehmigten neuen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 betreffend Bestimmungen auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen werden in der Regel bis zu 5 % der jährlich von den Empfängern regionaler Beiträge zusammen mit dem Gesuch um Auszahlung der gewährten Beiträge vorgelegten Ersatzerklärungen stichprobenartig überprüft.

2. Die Verwaltung behält sich auf jeden Fall das Recht vor, die Initiativen mit einer tatsächlich bestrittenen Ausgabe, die knapp über dem Schwellenwert der zugelassenen Ausgabe laut Art. 4 dieser Verordnung liegt, einer Stichprobenkontrolle zu unterziehen.

3. Wird der Schwellenwert der zugelassenen Ausgabe laut Art. 4 nicht erreicht, so wird der Beitrag widerrufen.

4. Wenn die für die Durchführung der Initiativen tatsächlich bestrittenen Ausgaben den Betrag von 200.000,00 Euro überschreiten, können verwaltungsfremde Sachverständige mit den Stichprobenkontrollen bei den ausgewählten Rechtssubjekten betraut werden.

5. Werden die Auszahlungsgesuche nicht innerhalb der Frist laut Art. 13 Abs. 3 dieser Verordnung eingereicht, so wird die Finanzierung – nach Warnung des Empfängers – widerrufen, außer es werden objektive, auf höhere Gewalt zurückzuführende oder jedenfalls vom Willen des Empfängers unabhängige Gründe dargelegt.

6. Wird eine Kumulierung von

finanziamenti di cui all'art. 5 del presente regolamento il finanziamento concesso dalla Regione viene revocato.

7) Le revoche di cui sopra vengono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

8) Qualora in sede di controllo o di liquidazione dei contributi concessi emergano gravi irregolarità connesse alla presentazione di documentazioni non riconducibili all'iniziativa finanziata, riferite sia alle spese sostenute che alle entrate conseguite, fatte salve le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere, si procede alla revoca del contributo concesso.

9) I soggetti beneficiari dei contributi regionali che abbiano reso dichiarazioni non veritiere ai sensi del comma 1 del presente articolo sono inibiti dal presentare ulteriore domanda di contributo per il biennio successivo all'accertamento delle suddette irregolarità.

Articolo 15 (Adesioni della Regione)

1) La Regione può sostenere ed aderire a enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali ed esteri che perseguono finalità europeistiche o mirano alla cooperazione interregionale e transfrontaliera o che svolgono attività di particolare interesse regionale.

2) L'adesione è deliberata dalla Giunta regionale, valutato l'interesse della Regione all'attività svolta e alle positive ricadute sulla comunità regionale.

3) L'adesione può comportare:

- a) l'assunzione dell'onere della quota di partecipazione prevista dall'atto costitutivo o definita dalla Giunta regionale, tenuto conto degli importi conferiti dalle altre realtà istituzionali aderenti;
- b) la corresponsione di un contributo annuo per l'attività associativa ed istituzionale.

Finanzierungen im Sinne des Art. 5 dieser Verordnung festgestellt, so wird die von der Region gewährte Finanzierung widerrufen.

7. Die oben genannten Widerrufe werden mit Beschluss der Regionalregierung verfügt.

8. Werden im Zuge der Kontrolle oder bei der Auszahlung der gewährten Beiträge gravierende Unregelmäßigkeiten festgestellt, weil in Bezug auf die bestrittenen Ausgaben oder auf die erzielten Einnahmen nicht mit der finanzierten Initiative zusammenhängende Unterlagen vorgelegt wurden, so wird der gewährte Beitrag – unbeschadet der Folgen im Falle wahrheitswidriger Erklärungen – widerrufen.

9. Die Empfänger von regionalen Beiträgen, die wahrheitswidrige Erklärungen im Sinne des Abs. 1 dieses Artikels abgegeben haben, dürfen in den auf die Feststellung genannter Unregelmäßigkeiten folgenden zwei Jahren keine weiteren Beitragsgesuche einreichen.

Art. 15 (Mitgliedschaften der Region)

1. Die Region kann regionale, gesamtstaatliche und ausländische Körperschaften, Institute, Gremien und Vereine unterstützen, die pro-europäische Zielsetzungen verfolgen oder auf interregionale oder grenzüberschreitende Zusammenarbeit abzielen oder Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang durchführen, sowie diesen Einrichtungen beitreten.

2. Der Beitritt wird von der Regionalregierung beschlossen, sofern die durchgeführte Tätigkeit für die Region von Belang ist und positive Auswirkungen auf die regionale Gemeinschaft hat.

3. Die Mitgliedschaft kann mit nachstehenden Pflichten verbunden sein:

- a) Entrichtung des Mitgliedsbeitrags, der in der Gründungsurkunde vorgesehen ist oder von der Regionalregierung unter Berücksichtigung der von den anderen Mitgliedseinrichtungen eingezahlten Beträge festgelegt wird;
- b) Entrichtung eines jährlichen Beitrags für die Tätigkeit der Einrichtung.

4) Gli importi attribuiti ai sensi della lettera a) del comma precedente sono erogati contestualmente alla concessione, mentre quelli di cui alla lettera b) sono erogati previa presentazione del bilancio di previsione, approvato dagli organi statuari del soggetto beneficiario e riferito all'anno di stanziamento del contributo regionale e di idonea documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente alla concessione del finanziamento.

Articolo 16

(Disposizioni transitorie e finali)

1) Il presente regolamento si applica alle iniziative che verranno realizzate dal 1° gennaio 2021.

2) In prima applicazione (per l'anno 2021) non viene richiesto il presupposto dell'attività continuativa di due anni, di cui all'art 6, comma 3, alle associazioni che sono state finanziate nell'anno in corso.

3) Le disposizioni di carattere straordinario di cui ai punti 7 e 8 dell'articolo 9 trovano applicazione anche per le domande di finanziamento presentate per la realizzazione di iniziative e attività programmate nel corso dell'anno 2020 non realizzate o parzialmente realizzate a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19;

Il regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Die laut Buchst. a) des vorstehenden Absatzes zugewiesenen Beträge werden zum Zeitpunkt der Gewährung ausgezahlt, während die Beträge laut Buchst. b) nach Vorlage des von den Organen des Empfängers genehmigten Haushaltsvoranschlags für das Jahr der Bereitstellung des regionalen Beitrags sowie nach Vorlage geeigneter Belege über die im Jahr vor der Gewährung der Finanzierung durchgeführte Tätigkeit ausgezahlt werden.

Art. 16

(Übergangs- und Schlussbestimmungen)

1. Diese Verordnung wird auf die Initiativen angewandt, die ab dem 1. Jänner 2021 durchgeführt werden.

2. Bei Erstanwendung (Jahr 2021) wird für die im laufenden Jahr finanzierten Vereine von der Voraussetzung der ununterbrochenen zweijährigen Tätigkeit laut Art. 6 Abs. 3 abgesehen.

3. Die Sonderbestimmungen gemäß den Punkten 7 und 8 des Artikel 9 finden auch Anwendung für die Finanzierungsgesuche, die für die Durchführung von im laufenden Jahr 2020 geplanten Initiativen und Tätigkeiten eingereicht und aufgrund des Sanitätsnotstandes Covid-19 nicht oder teilweise durchgeführt wurden.

Diese Durchführungsverordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

IL PRESIDENTE
DER PRÄSIDENT

Arno Kompatscher

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:06/11/2020 15:27:10

Firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs.39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

192253

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2021

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
del 26 novembre 2021, n. 61

Emanazione dell'integrazione del Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale emanato con D.P.Reg del 6 novembre 2020, n. 51

Dekrete des Präsidenten/Landeshauptmanns - 1. Teil - Jahr 2021

Autonome Region Trentino-Südtirol
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
vom 26. November 2021, Nr. 61

Erlass der Ergänzung der mit D.P.Reg. vom 6. November 2020, Nr. 51 erlassenen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 i.d.g.F. für den Teil betreffend den Bereich europäische Integration und Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang

Continua >>>

Fortsetzung >>>

**REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**



**AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE**

**DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER
REGION**

Emanazione dell'integrazione del Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale emanato con D.P.Reg del 6 novembre 2020, n. 51.	Erlass der Ergänzung der mit DPReg. vom 6. November 2020, Nr. 51 erlassenen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 i.d.g.F. für den Teil betreffend den Bereich europäische Integration und Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang.
---	--

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 43 e 44 del "Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670;

Visto l'art. 4 del predetto Testo unico;

Visto il Testo unificato delle leggi "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (Parte prima e seconda) del 7 ottobre 1997, N. 48 come successivamente modificato ed integrato dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9, dall'art 6 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dall' art. 12 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, dall'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2018, n. 3 nonché dall'art. 8 della legge regionale del 16 dicembre 2019, n. 8;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 17 novembre 2021, n. 212;

emana

Aufgrund der Art. 43 und 44 des mit DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Aufgrund des Art. 4 des oben genannten vereinheitlichten Textes;

Aufgrund des vereinheitlichten Textes der Regionalgesetze betreffend „Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang“, genehmigt mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L, veröffentlicht im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Erster und zweiter Teil) und wie nachfolgend abgeändert und ergänzt durch die Artikel 2 und 3 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 2005, n. 9, durch Art. 6 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2015, Nr. 22, durch Art. 12 des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, n. 7, durch Art. 10 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2018, n. 3, sowie durch Art. 8 del Regionalgesetzes vom 16. Dezember 2019;

Aufgrund des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung vom 17. November 2021, Nr. 212;

**erlässt
DER PRÄSIDENT**

il seguente regolamento:

Integrazione del Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale emanato con D.P.Reg del 6 novembre 2020, n. 51.

- 1) l'integrazione del Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale emanato con D.P.Reg del 6 novembre 2020, N. 51, come segue.
- 2) Il comma 1) dell'articolo 6 (Beneficiari dei finanziamenti) del D.P.Reg del 6 novembre 2020, N. 51 viene sostituito come segue:
 - 1) Ai finanziamenti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento possono accedere esclusivamente soggetti senza fine di lucro (senza distribuzione di utili a soci) ad eccezione dei beneficiari di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.
- 3) Il comma 2 dell'articolo 6 (Beneficiari dei finanziamenti) del D.P.Reg del 6 novembre 2020, N. 51 viene sostituito come segue:
 - 2) Possono presentare domande di finanziamento i sottoelencati soggetti:
 - a) enti pubblici;
 - b) associazioni;
 - c) federazioni;
 - d) fondazioni;
 - e) comitati;
 - f) cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali;
 - g) società e associazione sportive;
- 4) Viene aggiunto all'articolo 10 (Spesa ammessa, disavanzo e spesa effettivamente sostenuta) del D.P.Reg del 6 novembre 2020, N. 51 il comma 9 come segue:
 - 9) Ai fini della determinazione della spesa ammessa concernenti domande di finanziamento presentate da società e associazione sportive di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g) del presente Regolamento vengono considerate

die nachstehende Verordnung:

Ergänzung der mit D.P.Reg. vom 6. November 2020, Nr. 51 erlassenen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 i.d.g.F. für den Teil betreffend den Bereich europäische Integration und Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang.

- 1) Ergänzung der mit D.P.Reg. vom 6. November 2020, Nr. 51 erlassenen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 i.d.g.F. für den Teil betreffend den Bereich europäische Integration und Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang wie folgt zu genehmigen.
- 2) Im Art. 6 (Empfänger der Finanzierungen) des D.P.Reg. vom 6. November 2020, Nr. 51 wird der Abs. 1 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:
 - 1) Zu den Finanzierungen laut Art. 2 und 3 dieser Verordnung haben ausschließlich gemeinnützige Einrichtungen (ohne Gewinnausschüttung an die Mitglieder) Zugang, mit Ausnahme der Beitragsempfänger laut Abs. 2 Buchst. g) dieses Artikels.
- 3) Im Art. 6 (Empfänger der Finanzierungen) des D.P.Reg. vom 6. November 2020, Nr. 51 wird der Abs. 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:
 - 2) Um Finanzierung können die nachstehenden Rechtssubjekte ansuchen:
 - a) öffentliche Körperschaften;
 - b) Vereine;
 - c) Verbände;
 - d) Stiftungen;
 - e) Komitees;
 - f) in den entsprechenden Landesregistern eingetragene Genossenschaften und Sozialgenossenschaften;
 - g) Sportvereine bzw. -gesellschaften;
- 4) Im Art. 10 (Zugelassene Ausgabe, Fehlbetrag und tatsächlich bestrittene Ausgabe) des D.P.Reg. vom 6. November 2020, Nr. 51 wird der nachstehende Abs. 9 hinzugefügt:
 9. Zwecks Festlegung der zugelassenen Ausgabe betreffend von Sportvereinen bzw. -gesellschaften laut Art. 6 Abs. 2 Buchst. g) dieser Verordnung eingereichte Finanzierungsanträge werden ausschließlich die nachstehenden

esclusivamente le seguenti voci di spesa da sostenere per la partecipazione a campionati nazionali, interregionali e europei:

- Spese di viaggio, per vitto e alloggio in occasione di trasferte fuori dal territorio della Regione;
- Assistenza medica in occasione di trasferte fuori dal territorio della Regione;
- Quote di iscrizioni obbligatorie per la partecipazione ai campionati interregionali, nazionali, europei e internazionali.

Ausgabenposten für die Teilnahme an Meisterschaften auf nationaler, interregionaler und europäischer Ebene berücksichtigt:

- Fahrtkosten sowie Kosten für Unterbringung und Verpflegung anlässlich von Reisen außerhalb des Gebiets der Region;
- ärztliche Hilfeleistung anlässlich von Reisen außerhalb des Gebiets der Region;
- obligatorische Teilnahmegebühren an den interregionalen, nationalen, europäischen und internationalen Meisterschaften.

Il regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Diese Durchführungsverordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

Maurizio Fugatti

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs.39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

D.Lgs. 28/08/1997, n. 281

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

Epigrafe

Premessa

Capo I**Disposizioni generali**

1. *Àmbito della disciplina.*

Capo II**Conferenza Stato-regioni**

2. *Compiti.*

3. *Intese.*

4. *Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.*

5. *Rapporti tra regioni e Unione europea.*

6. *Scambio di dati e informazioni.*

7. *Organismi a composizione mista.*

Capo III**Conferenza unificata**

8. *Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.*

9. *Funzioni.*

10. *Segreteria.*

Allegato A

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (1)

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I Disposizioni generali

1. Ambito della disciplina.

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo (2).

(2) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Capo II Conferenza Stato-regioni

2. Compiti.

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:
 - a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
 - c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
 - e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
 - f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
 - g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
 - h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
 - i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali (3).

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4).

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari (5).

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi (6).

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9- bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

(3) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(4) Comma così modificato dall'art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(5) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(6) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

3. Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (7).

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive (8) (9).

(7) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(8) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(9) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune (10).

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l' Acc. 24 maggio 2001, l' Acc. 27 settembre 2001, l' Acc. 3 febbraio 2005, il Prov. 8 aprile 2009, n. 67/CSR, il D.M. 29 maggio 2009, l' Acc. 29 ottobre 2009, n. 181/CSR, l' Acc. 5 novembre 2009, l' Acc. 17 dicembre 2009, n. 253/CSR, l' Acc. 28 ottobre 2010, n. 187/CSR, l' Acc. 28 ottobre 2010, n. 192/CSR, l' Acc. 18 novembre 2010, n. 197/CSR, l' Acc. 18 novembre 2010, n. 198/CSR, l' Acc. 16 dicembre 2010, n. 239/CSR, l' Acc. 10 febbraio 2011, n. 30/CSR, l' Acc. 16 dicembre 2010, n. 242/CSR, l' Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR, l' Acc. 19 aprile 2012, n. 101/CSR, l' Acc. 25 luglio 2012, n. 118/CSR, l' Acc. 25 luglio 2012, n. 140, l' Acc. 25 luglio 2012, n. 149/CSR, l' Acc. 6 dicembre 2012, n. 233/CSR, l' Acc. 20 dicembre 2012,

n. 255/CSR, l' Acc. 7 febbraio 2013, n. 51/CSR, l' Acc. 7 febbraio 2013, n. 37/CSR, l' Acc. 7 febbraio 2013, n. 46/CSR, l' Acc. 7 febbraio 2013, n. 55/CSR, l' Acc. 13 marzo 2013, n. 66/CSR, l' Acc. 17 ottobre 2013, n. 146/CSR, l' Acc. 17 ottobre 2013, n. 147/CSR, l' Acc. 5 dicembre 2013, n. 168/CSR, l' Acc. 10 luglio 2014, n. 83/CSR, l' Acc. 10 luglio 2014, n. 85, l' Acc. 22 gennaio 2015, n. 7/CSR, l' Acc. 30 luglio 2015, n. 125/CSR, l' Acc. 30 luglio 2015, n. 145/CSR, l' Acc. 17 dicembre 2015, n. 226/CSR, l' Acc. 2 febbraio 2017, n. 14/CSR, il Provv. 30 marzo 2017, n. 37/CSR, il Provv. 4 maggio 2017, n. 62/CSR, l' Acc. 17 aprile 2019, n. 65/CSR, l' Acc. 25 gennaio 2021, n. 11/CSR, l' Acc. 5 maggio 2021, n. 49/CSR e l' Acc. 28 aprile 2022, n. 54/CSR.

5. Rapporti tra regioni e Unione europea.

1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere (11).

2. La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.

3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

(11) Lettera prima modificata dall'art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25 e poi così sostituita dal comma 6 dell'art. 29, L. 24 dicembre 2012, n. 234.

6. Scambio di dati e informazioni.

1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. Organismi a composizione mista.

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

Capo III
Conferenza unificata

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (12).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (13).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (14).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (15).

(12) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(13) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(14) Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(15) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

9. Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane (16).

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato (17).

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale (18).

(16) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

10. Segreteria.

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale (19).

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

(19) In attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 19 marzo 1999, n. 98 e il D.M. 22 luglio 2003.

Allegato A (20) (previsto dall'articolo 7, comma 1)

- Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della natura: articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;

- Comitato nazionale difesa del suolo: articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ;

- Commissione permanente interministeriale per il conto nazionale dei trasporti: decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15 maggio 1991.

(20) Così modificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1997, n. 217.

**COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA
ITALIANA**

**VERFASSUNG
DER
ITALIENISCHEN
REPUBLIK**

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117³³⁾ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione e-

Auf Initiative der daran interessierten Region können, nach Anhören der örtlichen Körperschaften und unter Wahrung der Grundsätze laut Art. 119, den anderen Regionen mit Staatsgesetz weitere Formen und besondere Arten der Autonomie zuerkannt werden; dies gilt für die Sachgebiete gemäß Art. 117 Abs. 3 und Abs. 2 desselben Artikels unter Buchst. l), beschränkt auf die Friedensgerichtsbarkeit, und Buchst. n) und s).

Das entsprechende Gesetz wird von beiden Kammern mit absoluter Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder auf der Grundlage des Einvernehmens zwischen Staat und entsprechender Region genehmigt.

Art. 117³³⁾ Staat und Regionen üben unter Wahrung der Verfassung sowie der aus der gemeinschaftlichen Rechtsordnung und aus den internationalen Verpflichtungen erwachsenden Einschränkungen die Gesetzgebungsbefugnis aus.

Für nachstehende Sachgebiete-

„Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alla Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.“

33) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

„Bis zur Anpassung der jeweiligen Statuten finden die Bestimmungen dieses Verfassungsgesetzes auch in den Regionen mit Sonderstatut und in den Autonomen Provinzen Trient und Bozen Anwendung, und zwar für die Teile, in denen Formen der Autonomie vorgesehen sind, welche über die bereits zuerkannten hinausgehen.“

33) Der Art. 117 wurde durch Art. 3 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 ersetzt.

esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; [armonizzazione dei bilanci pubblici;]³⁴⁾ perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

te besitzt der Staat die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis:

- a) Außenpolitik und internationale Beziehungen des Staates; Beziehungen des Staates mit der Europäischen Union; Asylrecht und rechtliche Stellung der Bürger von Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören;
- b) Einwanderung;
- c) Beziehungen zwischen der Republik und den religiösen Bekenntnissen;
- d) Verteidigung und Streitkräfte; Sicherheit des Staates; Waffen, Munition und Sprengstoffe;
- e) Währung, Schutz der Spartätigkeit und Kapitalmärkte; Schutz des Wettbewerbs; Währungssystem; Steuersystem und Rechnungswesen des Staates; [Harmonisierung der öffentlichen Haushalte;]³⁴⁾ Finanzausgleich;
- f) Organe des Staates und entsprechende Wahlgesetze; staatliche *Referenden*; Wahl zum Europäischen Parlament;

34) Il testo riportato in parentesi quadra è introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e, in base a quanto disposto dal successivo articolo 6, comma 1 della stessa legge costituzionale, la disposizione in questione trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Si veda anche l'articolo 5 della citata legge costituzionale n. 1 del 2012.

34) Der in eckigen Klammern wiedergegebene Wortlaut wird durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des Verfassungsgesetzes vom 20. April 2012, Nr. 1 eingeführt und findet laut Art. 6 Abs. 1 desselben Verfassungsgesetzes ab dem Haushaltsjahr 2014 Anwendung. Siehe auch Art. 5 desselben Verfassungsgesetzes Nr. 1/2012.

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	g) Aufbau und Organisation der Verwaltung des Staates und der gesamtstaatlichen öffentlichen Körperschaften;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	h) öffentliche Ordnung und Sicherheit, mit Ausnahme der örtlichen Verwaltungspolizei;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	i) Staatsbürgerschaft, Personenstand- und Melderegister;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	l) Gerichtsbarkeit und Verfahrensvorschriften; Zivil- und Strafgesetzgebung; Verwaltungsgerichtsbarkeit;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	m) Festsetzung der wesentlichen Leistungen im Rahmen der bürgerlichen und sozialen Grundrechte, die im ganzen Staatsgebiet gewährleistet sein müssen;
n) norme generali sull'istruzione;	n) allgemeine Bestimmungen über den Unterricht;
o) previdenza sociale;	o) Sozialvorsorge;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;	p) Wahlgesetzgebung, Regierungsorgane und grundlegende Aufgaben der Gemeinden, Provinzen und Großstädte mit besonderem Status;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	q) Zoll, Schutz der Staatsgrenzen und internationale vorbeugende Maßnahmen;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informa-	r) Gewichte, Maße und Festsetzung der Zeit; Koordinierung der statistischen Information

tico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; [armonizzazione dei bilanci pubblici e]³⁵⁾ coordinamento della finanza pubblica e	und informatische Koordination der Daten der staatlichen, regionalen und örtlichen Verwaltung; Geisteswerke; s) Umwelt-, Ökosystem- und Kulturgüterschutz. Folgende Sachgebiete gehören zur konkurrierenden Gesetzgebung: die internationalen Beziehungen der Regionen und ihre Beziehungen zur Europäischen Union; Außenhandel; Arbeitsschutz und -sicherheit; Unterricht, unbeschadet der Autonomie der Schulinrichtungen und unter Ausschluss der theoretischen und praktischen Berufsausbildung; Berufe; wissenschaftliche und technologische Forschung und Unterstützung der Innovation der Produktionszweige; Gesundheitsschutz; Ernährung; Sportgesetzgebung; Zivilschutz; Raumordnung; Häfen und Zivillughäfen; große Verkehrs- und Schifffahrtsnetze; Regelung des Kommunikationswesens; Produktion, Transport und gesamtstaatliche Verteilung von Energie; Ergänzungs- und Zusatz-
--	---

35) Il testo riportato in parentesi quadra è soppresso dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e, in base a quanto disposto dal successivo articolo 6, comma 1 della stessa legge costituzionale, la soppressione in parola trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Si veda anche l'articolo 5 della citata legge costituzionale n. 1 del 2012.

35) Der in eckigen Klammern wiedergegebene Wortlaut wird durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des Verfassungsgesetzes vom 20. April 2012, Nr. 1 gestrichen. Laut Art. 6 Abs. 1 desselben Verfassungsgesetzes findet besagte Streichung ab dem Haushaltsjahr 2014 Anwendung. Siehe auch Art. 5 desselben Verfassungsgesetzes Nr. 1/2012.

del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

vorsorge; [Harmonisierung der öffentlichen Haushalte und]³⁵⁾ Koordinierung der öffentlichen Finanzen und des Steuersystems; Aufwertung der Kultur- und Umweltgüter und Förderung und Organisation kultureller Tätigkeiten; Sparkassen; Landwirtschaftsbanken, Kreditinstitute regionalen Charakters; Körperschaften für Boden- und Agrarkredit regionalen Charakters. Unbeschadet der dem staatlichen Gesetzgeber vorbehaltenen Befugnis zur Festsetzung wesentlicher Grundsätze steht die Gesetzgebungsbefugnis für Sachgebiete der konkurrierenden Gesetzgebung den Regionen zu.

Für alle Sachgebiete, die nicht ausdrücklich der staatlichen Gesetzgebung vorbehalten sind, steht den Regionen die Gesetzgebungsbefugnis zu.

Die Regionen und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen nehmen für die in ihre Zuständigkeit fallenden Sachgebiete an den Entscheidungen im Rahmen des Rechtssetzungsprozesses der Europäischen Union teil und sorgen für Anwendung und Durchführung von völkerrechtlichen Abkommen und Rechtsakten der Europäischen Union; dabei sind die Verfahrensbestimmungen zu beachten, die mit Staatsgesetz festgesetzt werden, durch das die Einzelheiten der Ausübung der Ersetzungsbefugnis in Fällen der Untätigkeit geregelt sind.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Vorbehaltlich der Übertragung der Befugnisse an die Regionen steht die Verordnungsgewalt für Sachgebiete der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis dem Staat zu. Für alle weiteren Sachgebiete steht die Verordnungsgewalt den Regionen zu. Gemeinden, Provinzen und Großstädte mit besonderem Status besitzen die Verordnungsgewalt für die Regelung der Organisation und der Wahrnehmung der ihnen zuerkannten Aufgaben.

Die Regionalgesetze beseitigen sämtliche Hindernisse, welche der vollständigen Gleichbehandlung von Mann und Frau in Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft entgegenstehen, und fördern die Chancengleichheit von Mann und Frau beim Zugang zu Wahlämtern.

Die Vereinbarungen einer Region mit anderen Regionen zur besseren Ausübung der eigenen Funktionen werden einschließlich der Einrichtung gemeinsamer Organe mit Regionalgesetz ratifiziert.

Die Region kann für Sachgebiete in ihrem Zuständigkeitsbereich Abkommen mit Staaten und Vereinbarungen mit Gebietskörperschaften eines anderen Staates in den durch Staatsgesetzen geregelten Fällen und Formen abschließen.